



FIGC - LND - DIVISIONE CALCIO A CINQUE
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
P.IVA 06164791003
calcio5@figc.it - calcio5@pec.divisionecalcioa5.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N. 766

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1. Segreteria

In base ai risultati conseguiti nella giornata del 08.03.2019, si riporta di seguito il programma delle gare di Semifinale Coppa Italia Final Eight Serie B:

PROGRAMMA GARE DEL 09.03.2019

1° Semifinale ASD REAL SAN GIUSEPPE	- ASD ASSOPORTO MELILLI	ore 17.00
2° Semifinale ASD FUTSAL RUVO	- ASD CYTTA' DI MASSA	ore 19.00

4. RISULTATI GARE

COPPA ITALIA CALCIO A SERIE B - FINAL EIGHT

Quarti di finale

AOSTA CALCIO 511 A.S.D.	- ASD REAL SAN GIUSEPPE	4 - 8
ASD ASSOPORTO MELILLI	- IMOLESE CALCIO 1919 SSD ARL	6 - 3
ASD ITALPOL CALCIO A5	- ASD FUTSAL RUVO	0 - 6 (*)
ASD CLN CUS MOLISE	- ASD CITTA' DI MASSA	4 - 5 (**)

(*) vedi decisioni G.S.

(**) d.t.r.

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, assistito dal Rappresentante A.I.A. Sig. Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 08.03.2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



FIGC - LND - DIVISIONE CALCIO A CINQUE
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
P.IVA 06164791003
calcio5@figc.it - calcio5@pec.divisionecalcioa5.it

5.1.1. COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE B – FINAL EIGHT

GARE DEL 08.03.2019

DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 08/03/2019: ASD ITALPOL CALCIO A5 – ASD FUTSAL RUVO

Reclamo proposto dalla Società ASD FUTSAL RUVO

Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini,
osserva:

Con il gravame in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta ASD ITALPOL CALCIO A5 sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.17 comma 5 lettera a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore Cintado Aragon Abraham in posizione irregolare in quanto squalificato.

Sostiene la reclamante che il nominato di che trattasi, nella pregressa stagione sportiva 2017/2018 militava nelle file della medesima società A.S.D. ITALPOL Calcio a 5.

Detta società, partecipando alla Coppa Italia Regionale C5 in data 19 dicembre 2017 veniva eliminata dalla competizione essendo stata sconfitta dalla società Sporting Juvenia.

A tale gara prendeva parte il calciatore Cintado Aragon Abraham il quale, successivamente, con Comunicato Ufficiale N. 166 del 27.12.2017 emanato dal Comitato regionale Lazio veniva squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione.

Poiché la squadra di appartenenza era stata eliminata la squalifica, conformemente al dettato dell'articolo 19 del C.G.S. andava scontata nella stessa competizione della stagione sportiva successiva (2018/2019).

Precisa la ricorrente che il calciatore in questione non ha mai scontato la squalifica in quanto presente in distinta in tutte le gare di Coppa Italia successive svolte dalla società ITALPOL nel corso della stagione 2018/2019, allegando a tal fine l'elenco delle gare in questione.

Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.

Controdeduce la resistente che il giocatore Cintado Aragon Abraham è stato regolarmente schierato nell'incontro in oggetto in quanto in posizione regolare, sostenendo in merito che ai sensi dell'art.19 comma 11.1 del C.G.S. "le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni".



FIGC - LND - DIVISIONE CALCIO A CINQUE
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
P.IVA 06164791003
calcio5@figc.it - calcio5@pec.divisionecalcioa5.it

Sulla scorta del sopra citato articolo la sanzione disciplinare comminata nei confronti del giocatore Cintado Aragon Abraham nella coppa Italia Regionale non doveva essere scontata nella diversa e distinta competizioni della Coppa Italia Nazionale.

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto per i seguenti motivi.

Le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva in materia prevedono:

- all'art. 22, comma 2, C.G.S., che "le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Com. Uff., salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice";
- all'art.19, comma 11.1, C.G.S., che "le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni."
- all'art.22, comma 6, C.G.S., che "le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive."

Le circostanze addotte dalla ricorrente in merito alla posizione del calciatore Cintado Aragon Abraham si sono effettivamente verificate.

Il calciatore Cintado Aragon Abraham, infatti, risulta squalificato per una gara per recidiva in ammonizione nel Comunicato Ufficiale N. 166 pubblicato dal Comitato Regionale Lazio in data 27.12.2017.

Nel medesimo Comunicato Ufficiale n.166 la società A.S.D. ITALPOL Calcio a 5 risulta essere stata sconfitta dalla Società Sporting Juvenia ed eliminata dalla competizione.

Trattandosi di sanzione erogata in gare di Coppa Italia, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.19 comma 11.1, la stessa andava scontata in gare della medesima competizione della stagione successiva.

In tutte le successive gare disputate dalla società A.S.D. ITALPOL Calcio a 5 nel corso della corrente stagione sportiva di Coppa Italia Serie B:

- Gara del 03/10/2018 CLUB ROMA FUTSAL - A.S.D. ITALPOL Calcio a 5
- Gara del 06/11/2018 A.S.D. ITALPOL Calcio a 5 - AEMME SAVIO C5
- Gara del 29/11/2018 A.S.D. ITALPOL Calcio a 5 - ATLETICO NEW TEAM
- Gara del 19/12/2018 A.S.D. ITALPOL Calcio a 5 - ACTIVE NETWORK

risulta sempre inserito nelle distinte dei calciatori presentate all'arbitro il nominativo del calciatore Cintado Aragon Abraham.

Ne consegue pertanto che lo stesso, non avendo mai scontato fino alla data odierna la squalifica comminatagli nel C.U Comunicato Ufficiale N. 166 del 27.12.2017 emanato dal Comitato regionale Lazio, ha preso parte all'incontro in oggetto in posizione irregolare.



FIGC - LND - DIVISIONE CALCIO A CINQUE
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
P.IVA 06164791003
calcio5@figc.it - calcio5@pec.divisionecalcioa5.it

P.Q.M.

SI DECIDE:

- A) DI ACCOGLIERE IL RICORSO, COMMINANDO ALLA SOCIETÀ ASD ITALPOL CALCIO A5 LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA COL PUNTEGGIO DI 0 - 6;
- B) LA TASSA DI RECLAMO NON È DOVUTA.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE E DIFFIDA

LAMURA GIOVANNI (FUTSAL RUVO)
Per comportamento non regolamentare sul terreno di gioco, allontanato.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

MANFREDI GIANMARCO	(CITTA DI MASSA CALCIO A 5)
USSI MATTEO	(CITTA DI MASSA CALCIO A 5)
ZANOTTO MICHELETTA LEONARDO	(IMOLESE CALCIO 1919 SRL)
DA SILVA PAULO HENRIQUE	(ITALPOL CALCIO A 5)

III AMMONIZIONE

GIANINO MORENO	(ASSOPORTO MELILLI)
IPPOLITI LUCA	(ITALPOL CALCIO A 5)

I AMMONIZIONE

ROSA RODRIGO	(AOSTA CALCIO 511 A.S.D.)
BANDINELLI LEONARDO	(CITTA DI MASSA CALCIO A 5)
LINERO GARROTE	(CITTA DI MASSA CALCIO A 5)
CIOCCIA ANDREA	(CLN CUS MOLISE)
MARRO MICHELE	(CLN CUS MOLISE)
PETRELLA SIMONE	(CLN CUS MOLISE)
IGLESIAS BALLESTER CRISTIAN	(FUTSAL RUVO)
MARQUINA GONZALEZ IVAN	(FUTSAL RUVO)
PELLICANI PAOLO	(FUTSAL RUVO)
CASTAGNA MAURO	(IMOLESE CALCIO 1919 SRL)
GARCIA DE ALMEIDA FILHO OSNI	(ITALPOL CALCIO A 5)
ALTOMARE CARLO	(REAL SAN GIUSEPPE)



FIGC - LND - DIVISIONE CALCIO A CINQUE
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
P.IVA 06164791003
calcio5@figc.it - calcio5@pec.divisionecalcioa5.it

Eventuali richieste di copia dei documenti ufficiali e reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ex art. 36 bis e 37 C.G.S., alla: F.I.G.C., Corte Sportiva di Appello Nazionale, Via Campania 47, 00187 Roma e-mail: cortesportiva.appello@figc.it cortesportiva.appello@pec.figc.it - tel.: 0684915100 fax: 0684915211

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Publicato a Campobasso ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 08/03/2019.

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Andrea Montemurro